ALLEGATO 7\_Sezione C2

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO CONCESSIONE DI AIUTI”

SEZIONE C2\_AIUTI IN DE MINIMIS

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO CONCESSIONE DI AIUTI**  **SEZIONE C2: AIUTI IN DE MINIMIS** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 | |
| Asse | |  | |
| Obiettivo specifico | |  | |
|  | | | |
| ANAGRAFICA PROGETTO | | | |
| Titolo del Progetto | |  | |
| Codice Progetto | |  | |
| CUP | |  | |
| Controllo n. | |  | |
|  | | | |
| N | ATTIVITA’ DI CONTROLLO | NOTE | RISPOSTE  (estremi documentazione controllata) |
| Verifica sul rispetto del Regolamento N. 1407/2013 - aiuti di importanza minore («de minimis») | | | |
|  | L’operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento N. 1407/2013 del 18.12.13?  Il suddetto regolamento ritiene conformi gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:  a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 1 );  b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di  prodotti agricoli nei casi seguenti:  i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da  produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,  ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori  primari;  d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente  collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre  spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;  e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. |  |  |
|  | Se l'impresa che ha ricevuto l’aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del precedente  punto, ma opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento “de minimis”, l’AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal  campo di applicazione del regolamento “de minimis” non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento N. 1407/2013? |  |  |
|  | L’importo complessivo dell’aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite  massimo di euro 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari?  Si tenga presente che il limite deve essere calcolato a livello di impresa unica. |  |  |
|  | Si intende «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni  seguenti:  a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di  amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un  contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato  con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di  quest’ultima.  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o  più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. |  |  |
|  | In caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi,  l’importo complessivo dell’aiuto è contenuto entro il limite massimo di euro 100 000 nell’arco di tre  esercizi finanziari? |  |  |
|  | Verificare, in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto  terzi, che l’aiuto non sia stato utilizzato per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada |  |  |
|  | In caso di impresa unica che effettua il trasporto di merci su strada per conto terzi e che esercita anche altre attività, l’importo complessivo dell’aiuto è contenuto entro il limite massimo di euro 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari? |  |  |
|  | In caso affermativo, l’AdG ha garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non siano stati utilizzati aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada? |  |  |
|  | L’aiuto concesso è espresso in forma di sovvenzione diretta in denaro? |  |  |
|  | Se l’aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto  corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo? |  |  |
|  | Il tasso d'interesse applicato ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al  momento della concessione dell’aiuto? |  |  |
|  | In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, l’AdG ha tenuto conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione?  Si nori che gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. |  |  |
|  | In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l'AdG ha verificato il ricorrere di una  delle seguenti alternative casistiche:  - l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è stato assegnato all’impresa che  ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli  aiuti «de minimis»;  - l’aiuto «de minimis» è stato ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale  azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione, qualora non sia possibile effettuare  una specifica attribuzione dell'l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione. |  |  |
|  | L’aiuto concesso è un “aiuto trasparente” ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi?  - Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.  - Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:  a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e  b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano  trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Reg. 1407/2013; oppure  c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.  - Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».  - Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o  quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa  unica non supera il massimale «de minimis». |  |  |
|  | - Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:  a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni  previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei  suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un  rating del credito pari almeno a B-; e  b) la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o  750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o  un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su  strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è  concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione  lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3,  paragrafo 2 del Regolamento 1407/2013; oppure  c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una  comunicazione della Commissione; oppure  d) prima dell’attuazione dell’aiuto:  i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla  Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore  in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o  a comunicazioni successive, e  ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione  nel contesto dell’applicazione del regolamento 1407/2013.  - Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede  un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente |  |  |
|  | E’ stato verificato il rispetto del cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del  regolamento n. 1407/2013?  Nello specifico, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 1407/2013.  Inoltre, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione  adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. |  |  |
|  | Prima di concedere l’aiuto, l’AdG ha richiesto una dichiarazione all'impresa interessata, in forma  scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del regolamento  1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio  finanziario in corso al momento della concessione? |  |  |
|  | L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intede concedere un aiuto «de minimis», circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea? |  |  |
|  | Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in  questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime? |  |  |
|  | In caso affermativo, tale somma fissa è conforme al massimale definito dall’articolo 3, paragrafo 2  del Reg. 1407/2013? |  |  |
|  | E’ stato istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato? |  |  |
|  | In caso affermativo, tale registro è stato alimentato con i dati relativi all’aiuto in questione? |  |  |
|  | L’AdG ha istituito un sistema di storage dei dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis», al fine di  conservare per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a  norma del regime de minimis |  |  |
| Verifica sul rispetto del Regolamento N. 360/2012 - aiuti di importanza minore («de minimis») concessi  ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale | | | |
|  | L’operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento N.  360/2012?  Il suddetto regolamento ritiene conformi gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad  eccezione dei seguenti aiuti:  a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel  campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 1 );  b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli  nei casi seguenti:  i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da  produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,  ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori  primari;  d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente  collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre  spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;  e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;  f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del  Consiglio ( 2 );  g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;  h) aiuti concessi a imprese in difficoltà. |  |  |
|  | Se l'impresa che ha ricevuto l’aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del precedente  punto, ma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento “de  minimis”, l’AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei  costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento “de  minimis” non beneficiano degli aiuti “de minimis”concessi a norma del regolamento N. 360/2012? |  |  |
|  | L’importo complessivo dell’aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa che fornisce servizi di interesse  economico generale è contenuto nel limite massimo di euro 500 000 nell’arco di tre esercizi  finanziari? |  |  |
|  | L’aiuto concesso è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro? |  |  |
|  | Se l’aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto  corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo? |  |  |
|  | Se l’aiuto è erogabile in più quote, è stato attualizzato al valore al momento della concessione? |  |  |
|  | Il tasso d'interesse applicato ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al  momento della concessione dell’aiuto? |  |  |
|  | L’aiuto concesso è un “aiuto trasparente” ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con  precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una analisi del  rischio?  In particolare:  a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se  l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al  momento della concessione;  b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de  minimis” trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore al massimale “de  minimis”;  c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti  “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda  apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ogni impresa  destinataria;  d) gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in  difficoltà sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso  concesso nell’ambito di tale regime non supera 3 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del  prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente  sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile. La  garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti  anche quando:  i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo  delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un  regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e  ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni  sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. |  |  |
|  | E’ stato verificato il rispetto del cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 par. 6 e ss.  del regolamento n. 360/2012?  Nello specifico, gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi  costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le  specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione  della Commissione.  Gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti “de minimis”  fino al massimale dei 500 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.  Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di  interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno. |  |  |
|  | Prima di concedere l’aiuto, l’AdG ha richiesto una dichiarazione all'impresa interessata, in forma  scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del regolamento  360/2012 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio  finanziario in corso al momento della concessione? |  |  |
|  | L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intede concedere un aiuto «de minimis», circa il  probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse  economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito  riferimento al regolamento 360/2012 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea? |  |  |
|  | Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in  questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha  notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile  concedere nel quadro del regime? |  |  |
|  | In caso affermativo, tale somma fissa è conforme al massimale definito dal'art. 2 par. 2 del Reg.360  /2012? |  |  |
|  | E’ stato istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti  gli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro a imprese che forniscono  servizi di interesse economico generale? |  |  |
|  | In caso affermativo, tale registro è stato alimentato con i dati relativi all’aiuto in questione? |  |  |
|  | L’AdG ha istituito un sistema di storage dei dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis», al fine di  conservare per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a  norma del regime de minimis |  |  |